

**ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE DIRITTI**  
*In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 137/2000*



10718/13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*sep personale*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 29618/2008

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. *10718*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. UGO VITRONE - Presidente - Ud. 14/02/2013
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - PU
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

**In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:**  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 29618-2008 proposto da:

BC (C.F. ....),  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GARIGLIANO 72, presso l'avvocato DE RUGGIERI PIETRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NEBIOLO VIETTI MAURO, giusta procura in calce al ricorso;

2013

- **ricorrente** -

270



**contro**

LP (c.f. ....),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI  
SCIPIONI 191, presso l'avvocato ALFIERI ARTURO, che  
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
FRANCESCO CORVASCE, MUSSO CRISTIAN, giusta procura  
a margine del controricorso e procura speciale per  
Notaio dott. ENRICO SEBASTIANI di CHATILLON (AOSTA)  
- Rep.n. 119.818 del 12.2.2013;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1652/2007 della CORTE  
D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/10/2007;  
udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 14/02/2013 dal Consigliere  
Dott. MARIA ACIERNO;  
udito, per la ricorrente, l'Avvocato SANTUCCI  
ROBERTO, con delega avv. DE RUGGIERI, che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso;  
udito, per il controricorrente, l'Avvocato CORVASCE  
FRANCESCO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha  
concluso per l'accoglimento del primo e secondo  
motivo, inammissibilità degli altri.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella sentenza impugnata, la corte d'Appello di Torino, confermando la pronuncia del Tribunale ~~di~~ con la quale era stata pronunciata la separazione personale tra LP

e MC , con addebito ad entrambi i coniugi ed esclusione di statuizioni patrimoniali, aveva rigettato gli appelli proposti da entrambe le parti, volti a contestare la pronuncia di addebito posta a loro rispettivo carico e quanto alla MC anche a richiedere un assegno di mantenimento in suo favore o quanto meno un assegno di natura alimentare.

A sostegno della decisione assunta, la Corte d'Appello osservava che le risultanze istruttorie evidenziavano da un lato la reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del LP e dall'altro i ripetuti episodi di aggressività e violenza della MC nei confronti del coniuge oltre alle lunghe assenze dal domicilio coniugale. Ne conseguiva la piena condivisione della valutazione di reciprocità dell'addebito compiuta dal giudice di primo grado. In ordine alle domande patrimoniali svolte dalla MC , la Corte, escluso l'assegno di mantenimento a causa dell'addebitabilità reciproca, osservava che il riferimento ad accordi preventivi di natura economica, assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, all'esito di una fase di conflittualità particolarmente accesa,

verificatasi nell'anno 1999, era del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento del predetto assegno, da escludersi ex lege mentre la domanda relativa all'assegno alimentare doveva reputarsi tardiva in quanto formulata per la prima volta in appello.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso BC , affidandosi a quattro motivi. Ha resistito con controricorso LP . Entrambe le parti hanno depositato memorie.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo viene censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 144 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello erroneamente dichiarato addebitabile ad entrambi i coniugi la separazione sulla base di una valutazione separata delle loro condotte e non invece in virtù di un esame globale e compar<sup>it</sup> delle stesse. In particolare non sarebbe stato considerato che il comportamento reattivo della ricorrente era stato determinato dalla perdurante violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge, protrattasi per numerosi anni e costituente la causa unica del deterioramento insanabile del rapporto coniugale. Il motivo si chiude con il seguente quesito : " Vero che il comportamento dei coniugi deve essere valutato globalmente con comparazione dei rispettivi comportamenti ed una relazione adulterina, neppure occasionale, giustifica

*comportamenti reattivi dell'altro coniuge senza che essi costituiscano per ciò solo motivi di addebito?*

Nel secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 154 -157 cod. civ. in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., per non aver considerato gli effetti della riconciliazione intervenuta tra i coniugi nel 1999 ai fini dell'addebitabilità della separazione anche alla ricorrente sulla base di comportamenti ad essa anteriori.

Il motivo si chiude con il presente quesito di diritto :

*"Vero che gli effetti sostanziali della riconciliazione tra i coniugi, preclusivi di indagini e valutazioni in riferimenti a fatti pregressi alla rottura, poi sanata, si applicano anche in mancanza di una separazione legale?"*

Nel terzo motivo viene censurata la violazione dell'art. 1322 cod. civ. per avere la Corte ommesso di considerare le scritture private stipulate dalle parti nel giugno 1999 per la regolamentazione dei rapporti economici dopo la predetta crisi coniugale nei quali si conveniva un importo mensile ritenuto idoneo alle necessità della ricorrente. Secondo la ricorrente l'accordo in oggetto deve ritenersi valido alla luce della recente giurisprudenza in materia di famiglia in quanto relativo all'assegno di mantenimento in caso di crisi coniugale, potendo risultare affetto esclusivamente da nullità relativa eccepibile solo dall'avente diritto, non avendo ad oggetto l'esclusione dell'obbligo di



mantenimento. Il motivo si chiude con il seguente quesito :  
" Sono legittimi gli accordi tra coniugi volti ad attribuire disposizioni o vantaggi economici ad un coniuge in caso di crisi del matrimonio?"

Nel quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 433 cod. civ. e degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto nuova e non compresa in quella più ampia relativa all'assegno di mantenimento, la domanda di alimenti. Il motivo si chiude con il seguente principio di diritto :


"Vero che l'assegno alimentare si pone come un minus rispetto all'assegno di mantenimento, nel quale è necessariamente ricompreso, per cui non costituisce domanda nuova la richiesta di alimenti formulata per la prima volta dal coniuge che in primo grado aveva chiesto l'assegno di mantenimento?"

Deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione d'inammissibilità del controricorso prospettata dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. La notifica del controricorso non è stata effettuata tardivamente, dal momento che la scadenza del termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso (art. 369 cod. proc. civ.) che costituisce il dies a quo a partire dal quale computare il termine di venti giorni per la notifica del controricorso, cade il giorno 25/12/2008, ovvero in un



giorno festivo, così come il successivo 26/12/2008. Ne consegue che la decorrenza del predetto termine deve essere individuata nel 27/12/2008 con conseguente consumazione del termine di legge nel 15 gennaio 2009, giorno in cui l'atto è stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario e la notificazione per il richiedente si è tempestivamente perfezionata.

I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto rivolti a censurare la valutazione dell'addebitabilità reciproca contenuta nella sentenza impugnata, sono entrambi inammissibili in quanto, pur se prospettati come vizi di violazione di legge appaiono diretti a richiedere un diverso, e non consentito, giudizio sui fatti esaminati dal giudice del merito. E' sufficiente rilevare che la Corte d'Appello ha fondato la propria decisione su un quadro diacronico molto ampio e alla luce della valutazione complessiva della numerosa sequenza di comportamenti censurabili tenuti dalle parti. Non ha escluso il rilievo di circostanze risalenti e ne ha evidenziato il carattere di continuità temporale, avendo espressamente riscontrato (pag. 5) l'assenza di una riconciliazione in senso tecnico giuridico (art. 154 cod. civ.), in corso di vincolo coniugale, essendo mancata prima dell'attuale procedimento, l'instaurazione di un precedente giudizio separativo. Dell'intero quadro probatorio relativo alle condotte delle parti incidenti sull'addebito la Corte d'Appello ha



fornito, in conclusione, ampia, puntuale ed adeguata giustificazione motivazionale, formulando un giudizio finale incensurabile in questa sede.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. L'accordo, di natura negoziale, posto a base del motivo ha avuto ad oggetto la regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi all'esito di una fase critica del rapporto coniugale che, però, si è consumata all'interno del rapporto stesso secondo quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti, incensurabilmente condotta dal giudice del merito e, sostanzialmente coincidente con quanto affermato dalle parti. Non risulta che tale regolamentazione avesse ad oggetto la predisposizione della misura dell'assegno di mantenimento in vista di una futura separazione personale tra i coniugi, e, soprattutto, quand'anche si fosse potuto scorgere tale intento, la dichiarazione di addebito e le conseguenze patrimoniali ad esse ex lege riconducibili (art. 156, primo e terzo comma cod. civ.) inducono ad escluderne radicalmente la vincolatività.

Deve, invece, essere accolto il quarto motivo di ricorso, in quanto secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un minus ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Si tratta pertanto di una domanda ammissibile, ancorché formulata, in conseguenza



della dichiarazione di addebito per la prima volta in appello che non può essere qualificata come nuova ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., considerata anche la natura degli interessi ad essa sottostanti (Cass. 5977 del 1996; 5831 del 1997).

All'accoglimento del quarto motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte D'Appello di Torino perché esamini la fondatezza della domanda formulata dalla ricorrente, di riconoscimento in suo favore di un assegno di natura alimentare.


P.Q.M.

La Corte,

rigetta i prime tre motivi di ricorso. Accoglie il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2013



Il giudice est.

(Dr.ssa Maria Acierno)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
- 8 MAG. 2013  
Oggi .....

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO

Il Presidente  
(Dr. Ugo Vitrone)

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO